Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "MEDAGLIE D'ORO"
via Paolo Vocca, 12 Salerno - Tel 089.792660 - Cod. meccan. SAIC8B500Q - C.F.: 95182800656 - C.U. NYHWNB
email PEO saic8b500q@istruzione.it - *PEC* saic8b500q@pec.istruzione.it - Sito web www.icmedagliedoro.edu.it

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO



Documento operativo

rivolto ai docenti, agli alunni, agli operatori della scuola e alle famiglie.

Approvato dal Collegio dei docenti con delibera del 27/03/2026
e dal Consiglio di Istituto con delibera del 08/04/2026

In ogni storia di bullismo non c'è mai un vincitore e nemmeno un vinto: c'è solo un soggetto debole che se la prende con uno ancora più debole e approfitta dell'incompetenza e dell'analfabetismo emotivo che domina l'ambiente in cui entrambi vivono e si muovono per affermare un potere fittizio, fatto di degrado, umiliazione, solitudine e omertà.

Alberto Pellai





INDICE

1. INTRODUZIONE

2. I FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

2.1 Definizione e caratteristiche del bullismo

2.2 Definizioni e caratteristiche del cyber bullismo: differenze

2.3 Riferimenti normativi delle differenze tra i due fenomeni:" Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo" (DM 18 del 13/01/2021)

3. QUADRO NORMATIVO

3.1 Bullismo e cyberbullismo: normativa

3.2 Bullismo e cyberbullismo: quali reati?

3.3Responsabilità delle diverse figure coinvolte

4. Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

4.1 Gli organi scolastici di presidio permanente contro il bullismo e il cyberbullismo

5. Procedura da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo.

5.1 I livelli di prevenzione

6. La procedura da attivare in caso di episodi di bullismo e cyber bullismo

6.1 La prima segnalazione

6.2 La valutazione approfondita

6.3 La scelta dell'intervento e la gestione del caso

6.4 Il monitoraggio

7. Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti di emergenza

8. Indicazioni operative

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

1. Introduzione

I fenomeni di bullismo e di cyberbullismo non possono essere considerati semplici "conflitti tra coetanei" o tappe inevitabili della crescita di un adolescente , ma rappresentano una delle più urgenti ***sfide sociali del nostro tempo***. Questi fenomeni costituiscono una violazione dei diritti fondamentali della persona e un ostacolo al pieno sviluppo della personalità dei giovani, con ripercussioni che superano i confini del tempo scolastico per riflettersi sull'intera comunità civile.

A proposito del bullismo e della sua versione in Rete,il cyberbullismo, l'Unicef così si esprime*"...Questi comportamenti, reiterati e discriminatori, minano il benessere psicologico ed emotivo di bambine, bambini, ragazze e ragazzi e ostacolano il loro diritto a crescere in ambienti sicuri e rispettosi..."*

Sempre secondo l'UNICEF,"*secondo i dati ISTAT pubblicati nel giugno 2025, un ragazzo su cinque subisce atti di bullismo. Il 68% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni ha sperimentato comportamenti offensivi, non rispettosi e/o violenti,sia online o che offline. I più colpiti sono i giovanissimi tra gli 11 e i 13 anni (23,7%), rispetto ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni (19,8%). I ragazzi risultano più esposti (21,5%) rispetto alle ragazze (20,5%). Il bullismo e il cyber bullismo rappresentano importanti motivi di sofferenza, che richiedono interventi educativi continui e strutturati per promuovere ambienti di apprendimento capaci di accogliere e di proteggere*.

Negli ultimi anni, il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto proporzioni preoccupanti nelle scuole, causando danni significativi al benessere degli studenti.

La scuola, che rappresenta il principale "luogo" di formazione, si trova in prima linea a fronteggiare le problematiche degli alunni e si impegna attivamente a contrastare queste problematiche, riconoscendo che un ambiente di apprendimento sicuro e inclusivo è fondamentale per la crescita e lo sviluppo di ogni studente. È essenziale che questa lotta non sia condotta solo all'interno delle mura scolastiche, ma che venga affiancata da famiglie e istituzioni.

Le famiglie naturalmente svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione e nella gestione di queste situazioni, poiché possono monitorare costantemente il comportamento dei figli, instaurare un dialogo con gli stessi e incoraggiarli ad una comunicazione aperta.

Inoltre, il supporto delle istituzioni locali e delle organizzazioni del territorio di riferimento è fondamentale per creare una rete di protezione e sensibilizzazione più ampia.

Appare chiaro che solo attraverso una effettiva collaborazione sinergica e tempestiva tra scuola, famiglia e comunità possiamo affrontare efficacemente il bullismo e il cyberbullismo, garantendo un futuro migliore per tutti gli studenti.

Il DM n°18 del 13 gennaio 2021che reca le "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del Cyberbullismo", sottolinea che *il Ministero dell'Istruzione e del Merito è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio*. Ed è per tale motivo che nell'ambito delle politiche scolastiche, sono state di recente messe in campo tali strategie, prestando una particolare e crescente attenzione alla declinazione digitale di tale

fenomeno. Successivamente, Il 14 giugno 2024 è stata promulgata la Legge 17 maggio 2024, n. 70, rubricata "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo". Nel dettaglio la legge citata ha apportato, tra le altre, modifiche alla Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo", prevedendo all'art. 1 l'adozione da parte di ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento, di un Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo a tal fine anche un tavolo permanente di monitoraggio.

L'Istituto Comprensivo "Medaglie d'oro"di Salerno, con questo Codice interno stabilisce le azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo tese a incrementare, all'interno della scuola, la consapevolezza del fenomeno da parte di tutte le sue componenti (alunni, personale scolastico, famiglie); individuare modalità di prevenzione e predisporre iniziative opportune al fine di contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico; sviluppare le competenze in materia di Cittadinanza attiva e democratica, il rispetto delle differenze, il sostegno dell'assunzione di responsabilità, la consapevolezza dei diritti e dei doveri e il dialogo tra le diverse culture; sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; definire, infine, modalità e procedure codificate di intervento nei casi in cui si verifichino e accertino episodi di bullismo e cyberbullismo.

Nell'Istituto Comprensivo "Medaglie d'oro" il Team antibullismo e cyberbullismo è composto dal Dirigente scolastico, dalla Referente per il bullismo e il cyberbullismo, dalla Referente per l'Educazione civica, dall'Animatore digitale.

Il Team per l'emergenza è composto dal Dirigente scolastico, dalla Referente per il bullismo e il cyberbullismo, dall'Animatore digitale, dalla Referente di Educazione civica, dal Coordinatore di classe interessato/a, dallo psicologo di Istituto.

Il "Tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo" coincide con il Team antibullismo e cyberbullismo ed è integrato eventualmente e a seconda delle circostanze da figure professionali esterne, da rappresentanti degli Enti locali e/o dalle Forze dell'ordine, in qualità di esperti per la prevenzione dei fenomeni di devianza minorile e la promozione della legalità.

2. I FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

2.1 Il bullismo e cyberbullismo: definizioni

Com'è noto,Il termine bullismo deriva dalla parola inglese "bullying" ed indica un'intenzionale oppressione, psicologica o fisica, portata avanti nel tempo e ripetuta, messa in atto da una o più persone nei confronti di un'altra percepita come più debole.

La recente Legge 17 maggio 2024 n. 70, recante "Disposizioni e delega al governo in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo" ha di fatto segnato una tappa fondamentale nel rafforzamento delle azioni di contrasto, specie quelle di carattere preventivo, sia riguardo ai minori in posizione di vittima sia in quella di responsabili con l'obiettivo di incentivare e potenziare qualsiasi iniziativa educativa e formativa.

E'proprio la Legge 17 maggio 2024 n°70 a dare la definizione di bullismo: l'art.1-bis specifica che "ai fini della presente legge, per *bullismo*"si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche,istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti,furti o danneggiamenti, offese o derisioni».

Dal testo legislativo si evince che i tratti caratteristici del bullismo sono:

- **Intenzionalità**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più isolati e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale. Il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è vulnerabile e incapace di difendersi.
- **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.

Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione *sistematica e reiterata* che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

Tra le conseguenze delle condotte bullizzanti più frequenti si rilevano spesso un danno per l'autostima della vittima, danno che permane nel tempo e che può determinare un progressivo e sistematico allontanamento dagli ambienti scolastici, sportivi e sociali nei quali normalmente gli adolescenti dovrebbero invece tessere e sviluppare la propria rete di relazioni.

2.1. FORME E TIPOLOGIE DI BULLISMO

BULLISMO DIRETTO

In queste forme di bullismo,il bullo (e l'eventuale gruppo di seguaci) non affronta direttamente la vittima, ma agisce diffondendo dicerie sul conto della stessa, escludendo dal gruppo dei pari (da feste, luoghi di aggregazione) diffondendo calunnie e pettegolezzi, isolando quindi socialmente.

BULLISMO INDIRETTO

S i gioca più sul piano psicologico. È meno evidente e più difficile da individuare, m a non per questo meno dannoso per la vittima .Può manifestarsi, ad esempio, con l'esclusione da un gruppo di pari; l'isolamento; la diffusione di pettegolezzi e/o calunnie riguardanti la vittima.
A seconda delle modalità e delle caratteristiche , il bullismo si manifesta in queste forme:
Il bullismo fisico :è la forma più tipica ed esplicita di bullismo e si verifica quando i bulli usano azioni fisiche per opprimere la propria vittima. A differenza di altre forme di bullismo, il bullismo fisico è facile da identificare e ha storicamente ricevuto più attenzione dalle scuole rispetto ad altre forme più sottili.
Il bullismo verbale:gli autori di bullismo verbale usano parole, affermazioni e soprannomi per ottenere controllo sul bersaglio scelto.
Individuano i loro obiettivi in base al loro aspetto o comportamento indifeso, come nel caso di disabili o soggetti con difficoltà. Il bullismo verbale è spesso molto difficile da identificare perché meno evidente, ma molto pericoloso.
Il bullismo relazionale:
L'aggressività relazionale è un tipo di bullismo subdolo e insidioso. Lo scopo è escludere alcuni soggetti da un gruppo, diffondendo voci, manipolando situazioni e infrangendo le confidenze per aumentare la propria posizione sociale a scapito di altri. Questo tipo di bullismo è quello preferito dalle ragazze (che vengono definite nemiche-amiche), specialmente tra la quinta elementare e la terza media.
Bullismo sessuale

Il bullismo sessuale consiste in azioni ripetute, dannose e umilianti che colpiscono una persona (tendenzialmente di sesso femminile) vertendo sul suo aspetto o sulla sua attività sessuale. I fautori di questo bullismo possono essere sia maschi sia femmine. Tra i più comuni gesti di questo bullismo possono esserci commenti e gesti volgari, contatti non voluti, avance sessuali e materiale pornografico. In casi estremi, il bullismo sessuale apre le porte a violenze sessuali.
Bullismo basato sul pregiudizio

Il bullismo basato sul pregiudizio consiste nel prendere di mira qualcuno che viene ritenuto *diverso* per svariati motivi, tra cui le scelte sessuali, il Paese di provenienza o la religione(si parla, infatti, di Bullismo sessista-etnico-omofobico-verso la disabilità-verso i compagni più dotati).
Questo tipo di bullismo si basa sul pregiudizio degli adolescenti e può comprendere tutti gli altri tipi di bullismo, tra cui cyberbullismo, bullismo verbale, bullismo relazionale, bullismo fisico e talvolta anche bullismo sessuale.
Spesso, questo tipo di bullismo è grave e può aprire la porta a crimini d'odio.

Cosa non è bullismo

Specificare cosa **non** è bullismo è di fondamentale importanza per evitare la banalizzazione del fenomeno, garantire interventi educativi mirati e non confondere dinamiche relazionali diverse tra loro. Non tutti gli atti aggressivi o i conflitti tra bambini e/o adolescenti costituiscono bullismo.

Prepotenza e reato

Una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo con questo in comune le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi o oggetti pericolosi, minacce gravi, molestie o abusi sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti e non sono definibili come "bullismo". In questi casi la scuola non può agire da sola ma deve appoggiarsi alle istituzioni del territorio.

Prepotenza e scherzo

Il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito, tuttavia un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal *disagio della vittima*. A tale proposito è opportuno ricordare che, per meccanismi psicologici di giustificazione ed auto giustificazione, spesso il bullismo viene presentato dai prepotenti e dai loro compagni come azione scherzosa, ogni qual volta il bambino/ragazzo che subisce la situazione esprime con parole o atteggiamenti di essere in difficoltà è possibile ravvisare l'evento come un episodio di prepotenza.

A tale riguardo, è utile ricordare che bambini e ragazzi valutano come prepotenti od umilianti condizioni ed atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, pertanto, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo

Il Bullo:definizione e caratteristiche

Esistono varie tipologie di "bullo" molto diverse tra loro per caratteristiche, personalità, stili e motivazioni. Non tutti i tipi di bullo possono essere ricondotti a una categoria specifica: alcuni potrebbero avere caratteristiche comuni a più categorie o non essere inquadrabili in nessuna delle categorie che elenchiamo.

Le sei tipologie più diffuse sono:

Bulli vittime

Si tratta di bulli che sono stati a loro volta vittime di un bullo. Essi diventano bulli, a loro volta, verso soggetti più deboli di loro con lo scopo di ritrovare un senso di potere e controllo. Questa situazione è molto frequente. In alcuni casi, un bullo-vittima potrebbe essere vittima di una situazione familiare in cui si verificano episodi di violenza domestica o potrebbe subire abusi da un fratello maggiore. In questi casi, si può definire il bullismo come un comportamento appreso.

Bulli popolari

I bulli popolari hanno un grande ego, sono sicuri di sé e spesso utilizzano anche atti fisici per mantenere la loro supremazia. Di solito essi hanno un gruppo di seguaci e si sentono i padroni della scuola poiché hanno popolarità, apparenza fisica prestante o status socio-economico elevato. Esempi di bulli popolari possono essere l'atleta principale o il leader della scuola. Il gruppo di pari spesso tollera questo tipo di prepotenza per paura di esserne vittima.

Bulli relazionali

Il bullo relazionale di solito è uno studente abbastanza popolare che si diverte a decidere chi è accettato a scuola e chi no. Escludere, isolare e ostracizzare gli altri sono le armi più comuni utilizzate da questo tipo di bullo. Questo tipo di bullismo è spesso praticato dalle ragazze. In genere i bulli relazionali si servono solo del bullismo verbale o emotivo per mantenere il controllo. Le motivazioni principali sono l'insicurezza e il bisogno di essere accettati.

Bulli seriali

I bulli seriali sono una categoria che s'incontra con frequenza. Appaiono gentili e affascinanti, soprattutto nei confronti delle figure autorevoli, e stanno sempre molto attenti a non farsi scoprire. A volte i bulli seriali usano il bullismo fisico, ma solo se possono essere certi di non essere scoperti. Essi sono abili manipolatori, si fingono amici e sono in grado di distorcere fatti e situazioni per sembrare innocenti o per uscire dai guai.

Bulli di gruppo

Questi bulli fanno generalmente parte di un gruppo e hanno una mentalità da branco. Imitano il leader e sentono meno responsabilità per le azioni che commettono perché "tutti lo stanno facendo". Tendono a fare i prepotenti come gruppo, ma si comportano in modo molto diverso singolarmente, anche in presenza della sola vittima. Questo è un tipo di bullismo molto pericoloso perché innesca situazioni che possono rapidamente degenerare in modo incontrollato.

Bulli indifferenti

I bulli indifferenti sono incapaci di provare empatia: risultano freddi, insensibili e distaccati. Essi agiscono per il puro piacere di vedere soffrire la vittima e molto difficilmente provano senso di rimorso. Questo tipo di bullo, sebbene meno comune, è tra le tipologie più pericolose poiché non viene scoraggiato dalle azioni disciplinari a causa dei suoi profondi problemi psicologici, che devono essere affrontati da professionisti.

Oltre al bullo e alla vittima, gli amici e/o i compagni possono partecipare alle prepotenze rivestendo i seguenti ruoli:

- **aiutanti** del bullo, contribuiscono attivamente alla messa in atto delle prevaricazioni intraprese dal bullo ;
- **sostenitori** del bullo, pur non partecipando attivamente alle prepotenze, le sostengono manifestando approvazione;
- **osservatori**, pur limitandosi alla sola osservazione delle prevaricazioni, con la loro azione omissiva rinforzano la prepotenza;
- **difensori** delle vittime, aiutano attivamente la vittima (anche solo rivolgendosi agli adulti), o la consolano e confortano

La vittima

La vittima di bullismo e cyberbullismo è un minore che subisce intenzionalmente, ripetutamente e in una condizione di squilibrio di potere, prepotenze fisiche, verbali o psicologiche. Nel bullismo le aggressioni avvengono di persona, mentre nel cyberbullismo si manifestano online (social, chat, sms) per molestare, diffamare o isolare la vittima, spesso in modo anonimo.

2.2 Il cyber bullismo: definizione e caratteristiche

Ai sensi della Legge 29 maggio 2017 n.71 per "*cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo*".

Dalla definizione si evince che anche il cyber bullismo presenta caratteristiche peculiari che è opportuno definire in modo circostanziato.

Ecco le caratteristiche principali in dettaglio:

- **Asimmetria di potere virtuale:** Il bullo non necessita di forza fisica, ma sfrutta la competenza tecnologica, l'anonimato(che spesso è presunto)o profili falsi per sentirsi impunito e colpire.
- **Intenzionalità e persistenza nel tempo:** L'obiettivo è intenzionalmente dannoso (umiliare, escludere, molestare) e spesso ripetuto nel tempo, o con effetti prolungati nel tempo, poiché i contenuti restano online e
- **Pervasività e mancanza di rifugio:** A differenza del bullismo tradizionale, il cyberbullismo è ancora più insidioso perché può raggiungere la vittima ovunque e in qualsiasi momento (24 ore su 24), violando anche la sicurezza della propria casa con impatti potenzialmente distruttivi.
- **Ampiezza del pubblico e diffusione virale:** I contenuti (foto, video, messaggi) possono essere visti e condivisi da un numero illimitato di persone in breve tempo, amplificando notevolmente l'umiliazione.

Il *cyberbullismo* comprende anche varie altre condotte aggressive e intenzionali contro minorenni tramite mezzi telematici ormai molto diffusi (social, chat, sms) volte a molestare, denigrare, escludere o diffamare.

Include inoltre e con crescente frequenza,la diffusione di foto/video imbarazzanti, il furto d'identità, minacce e ricatti, spesso finalizzati all'isolamento della vittima.

Analizzando i vari comportamenti adottati dai cyberbulli si riscontrano le seguenti classificazioni:

- **Flaming** (deriva dal termine inglese flame che significa "fiamma"): consiste in messaggi online volgari, violenti, offensivi e provocatori contenenti insulti finalizzati a suscitare battaglie verbali sui social network o nei forum;
- **Harassment** (molestie): tale condotta consiste invio ripetuto di messaggi dal contenuto offensivo mirati a ferire una determinata persona alla quale si può causare un evidente disagio sia emotivo che psichico;
- **Denigration** (denigrazione): insultare o diffamare qualcuno online con pettegolezzi, menzogne, dicerie e commenti crudeli, offensivi e denigratori nei riguardi delle vittime

attraverso e-mail, sms, messaggistica istantanea, per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la reputazione della persona o le sue amicizie;

- **Impersonation** (sostituzione di persona) o identity theft (furto d'identità): l'aggressore si sostituisce alla reale persona creandosi un profilo su internet con identità fittizia utilizzando informazioni personali, foto e dati di accesso quali password e nome utente relativi all'account di qualcuno, per spedire messaggi o pubblicare contenuti deplorevoli al fine di danneggiare l'immagine e la reputazione della vittima;
- **Exclusion** (esclusione): consiste nell'escludere intenzionalmente un utente da un gruppo costituito su un social network (es. gruppo di amici, chat, giochi interattivi, forum telematici) con l'obiettivo di provocargli un sentimento di emarginazione;
- **Cyberstalking** o cyber-persecuzione (stalking online): si intendono minacce, molestie, violenze e denigrazioni ripetute e minacciose con lo scopo di incutere nella vittima terrore e paura per la propria incolumità fisica;
- **Outing** (confessione pubblica di un fatto o un'esperienza personale) e **trickering** (Inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di diffondere, pubblicare e condividere in rete le informazioni private imbarazzanti o le immagini personali, rivelando segreti della persona e, quindi, violando la riservatezza delle confidenze;
- **Sexting** (derivato dalla fusione delle parole inglesi sex "sesso" e texting "inviare messaggi elettronici"): invio di messaggi, testi, foto e video a sfondo sessuale che vengono divulgati tramite mezzi elettronici come smartphone e internet;
- **Doxing** (il termine nasce come una contrazione del termine inglese documents "documenti"): diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete internet, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto;	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo;
generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo;	chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo;
i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima;	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo;
le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente;	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo;
le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa;	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24;
le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive;	i cyberbulli hanno ampia liberta nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale;
bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima;	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia;
reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo;	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni;
tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

Fonte:D.M. n°18 del 13 gennaio 2021 https://www.mim.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo

3. QUADRO NORMATIVO

3.1 Bullismo e cyberbullismo: la normativa di riferimento

- D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 1455 del 10 novembre 2006, Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca.
- Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.
- D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Direttiva Ministeriale n. 104 del 30 novembre 2007, Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali.
- Nota MIUR n. 2519 del 15 aprile 2015, Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (aprile 2015).
- Nota MIUR n. 1637 del 2 dicembre 2015, Indicazioni operative per l'attuazione delle LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Nuovi ruoli e compiti assegnati ai CTS.
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 5515 del 27 ottobre 2017, Aggiornamento LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (ottobre 2017).
- Nota MIUR n. 1485 del 10 aprile 2019, Memorandum iscrizione alla Piattaforma ELISA MIUR UniFI per le strategie Antibullismo e nomina dei referenti scolastici, regionali e provinciali del bullismo e cyberbullismo.
- Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.
- Nota MIUR n. 482 del 18 febbraio 2021, Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo – aggiornamento 2021 – per le istituzioni scolastiche di ogni grado.
- Decreto Direttoriale del 18 maggio 2022, Assegnazione fondi per contrastare il fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 234/2021).

- Legge 17 maggio 2024, n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
- Nota MIM n. 5274 dell'11 luglio 2024, Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione-a.s. 2024-2025.
- Nota MIM n.121 del 20 gennaio 2025, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.

Bullismo e cyber bullismo: aspetti giuridici

Generalmente, si deve rilevare che c'è poca consapevolezza del fatto che gli aspetti giuridici connessi al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sono molto rilevanti: alcune condotte possono costituire fattispecie di reato e comportano responsabilità penale e responsabilità civile a carico delle diverse agenzie educative: la famiglia e la scuola.

La Legge n° 71/2017 che introduce normativamente il cyberbullismo **non** introduce nuove figure di reato perché le condotte incriminanti sono già previste dal codice penale in specifiche fattispecie.

Secondo il codice penale italiano i **comportamenti penalmente rilevanti** in casi di bullismo e cyberbullismo sono:

- percosse (art. 581 c.p.)
- lesione personale (art. 582 c.p.)
- diffamazione aggravata (art. 595)
- violenza privata (art. 610)
- minaccia (art. 612)
- danneggiamento (art. 635)
- molestie o disturbo alle persone (art. 660)
- atti persecutori, stalking (art. 612 bis c.p.)
- pornografia minorile (art. 600 ter comma III c.p.)
- detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.)
- morte come conseguenza non voluta di altro delitto (art. 586 c.p.)
- istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.)

Sono in genere associati al bullismo:

- l'ingiuria(art.594c.p.-depenalizzato D.lgl 7/2016
- il deturpamento di cose altrui(art.639 c.p.)

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenne, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenne risponde:

- il genitore per culpa in educando e culpa in vigilando (art. 2048, I comma c. c.);
- la scuola per culpa in vigilando (art. 2048, II e III comma c. c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di culpa in vigilando, ma non anche da quella di culpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi a operare.

A tale proposito si rileva che la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, che riconosce espressamente una specifica funzione educativa della scuola, prevede un insieme di misure volte alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minorenne con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet,

del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.
Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

3.3 Responsabilità delle diverse figure coinvolte

Quando si analizzano casi di bullismo e/o di cyber bullismo, occorre fare distinzione tra le diverse responsabilità dei diversi attori.

Responsabilità del bullo minorenne

Per quanto riguarda la responsabilità del bullo minorenne è opportuno distinguere tra il bullo minore di 14 anni e quello tra i 14 e i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente, tuttavia può essere riconosciuto "socialmente pericoloso" se ha commesso reati ed è ritenuto probabile che ne commetta di altri: in questo caso possono essere applicate misure di sicurezza personali ordinate dal giudice quali il ricovero in riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Diversamente, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere: la competenza ad accertare tale capacità spetta al giudice. La Legge 29 maggio 2017, n. 71, prevede anche l'ammonimento del Questore per l'ultraquattordicenne responsabile di condotte di cyberbullismo nei confronti di altro minorenne (ma solo nei casi tipizzati dall'art. 7 della detta Legge 71/2017 e in mancanza di querela o denuncia della persona offesa). L'ammonimento del Questore richiede da parte del minore un determinato contegno conforme alla legge. Nel caso di reiterazione delle condotte di cyberbullismo da parte del soggetto ammonito viene instaurato d'ufficio il processo penale e aggravata la pena. Da ultimo, la citata **Legge 17 maggio 2024**, n. 70, apportando anche modifiche in materia di provvedimenti del Tribunale per i minorenni, prevede che il "procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure può chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minore e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilità genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali". Tale progetto di intervento educativo può prevedere anche lo svolgimento di attività di volontariato sociale, così come la "partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attività sportive, attività

artistiche e altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente".

Responsabilità del bullo passivo

Il bullo passivo o bullo gregario concorre nel reato consumato dal bullo leader. Agli effetti della vigente legge penale vale il principio secondo cui se più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita. Per consolidata giurisprudenza penale di legittimità e di merito, la presenza fisica alla consumazione di un reato integra un'ipotesi di concorso morale penalmente rilevante qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente abbia voluto l'evento del reato e abbia partecipato a esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. La solidarietà sancita dall'art. 2055 c. c. comporta che, allorquando la produzione del fatto dannoso sia addebitabile a più soggetti come conseguenza della loro azione od omissione dolosa o colposa, è sufficiente, per ritenere solidalmente obbligato al risarcimento del danno il singolo compartecipe, che la sua azione abbia concorso in maniera efficiente a determinare l'evento, anche se le varie componenti causali costituiscono più fatti illeciti e producono la violazione di norme giuridiche diverse.

Responsabilità dello spettatore passivo

Responsabilità del cosiddetto "spettatore passivo": come già detto, sono spettatori passivi o "maggioranza silenziosa", quei pari che, spesso per paura e timore, non sono in grado di soccorrere e difendere il compagno dalle prepotenze del bullo e dei bulli gregari, sebbene ritengano deprecabili le vili condotte aggressive di cui sono testimoni.

Tuttavia è certo che proprio questo gruppo rappresenta lo strumento più incisivo per contrastare le condotte di bullismo e cyberbullismo. Invero la rassegnata accettazione da parte degli spettatori passivi degli atti prevaricatori del bullo in danno di pari, sovente soggetti fragili bisognosi di umana solidarietà, e la contestuale adesione a una logica di omertà legittimano e perpetuano i comportamenti del bullo. Al contrario,una forte e coraggiosa opposizione all'arroganza del bullo e l'accoglienza della vittima all'interno di un nuovo gruppo, offuscando la popolarità del bullo, ne determinerebbero la caduta. Gli spettatori passivi, normalmente minorenni, non sono obbligati a denunciare l'attore delle condotte di bullismo e cyberbullismo e dei reati loro connessi. Tuttavia vale il principio extragiudiziario che chi non denuncia un reato di cui è a conoscenza è sempre complice.

Responsabilità dei genitori

Culpa in vigilando dei genitori(Art. 2048 del codice civile)

I genitori devono esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati. La 'culpa in educando e vigilando' è alla base della **responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne**. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili del danno causato dal figlio.

In caso di genitori separati il regime considerato normale è quello dell'affidamento condiviso della prole, principio che comporta la condivisione anche della responsabilità genitoriale. La responsabilità civile è anche del genitore non convivente.

Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale.

Responsabilità degli operatori della scuola

Dirigente scolastico, docenti, collaboratori scolastici: responsabilità civile per culpa in vigilando. Si ricorda che l'art. 28 Cost. stabilisce che i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli stessi enti pubblici. Si rammenta altresì che i docenti e il personale ausiliario della scuola sono civilmente responsabili di culpa in vigilando. Segnatamente il personale docente e il personale ausiliario sono responsabili del fatto illecito degli studenti commesso nel tempo in cui gli stessi sono
sotto la loro vigilanza. Detto personale scolastico è liberato dalla responsabilità civile soltanto se prova in giudizio di non avere potuto impedire il fatto. Occorre segnalare, per consolidata giurisprudenza, l'esistenza e l'operatività del cosiddetto "vincolo di solidarietà" tra la culpa in educando e la culpa in vigilando, cioè la condivisione di responsabilità tra i genitori da un lato e il personale scolastico dall'altro quando sia stata accertata un'inadeguata educazione del minore alla vita di relazione. Il personale scolastico tutto che venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo e di reati loro connessi deve, senza indugio, informare per iscritto il Dirigente scolastico, che, a sua volta, informerà immediatamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale dei minori coinvolti e attiverà ipso facto adeguate azioni di carattere sanzionatorio, educativo e riparatorio. Inoltre il Dirigente scolastico, nel caso in cui la condotta posta in essere dal bullo abbia rilevanza penale e sia procedibile d'ufficio, deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria. Anche il personale scolastico tutto, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, che, nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni o del proprio servizio, ha notizia di un reato perseguibile d'ufficio, deve farne denuncia per iscritto all'autorità giudiziaria, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.

- **Responsabilità del Dirigente scolastico**: responsabilità civile per culpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa: nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.
- **Responsabilità dei docenti**: responsabilità civile per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede (cd. responsabilità omissiva); responsabilità penale per omissione di denuncia, in qualità di Pubblico Ufficiale, della notizia di reato al Referente per il bullismo oppure al Dirigente scolastico (quest'ultima a prescindere dalla L. 71/17 per qualsiasi comportamento che identifichi illecito penale); responsabilità amministrativa nell'ipotesi che incorra in procedimento disciplinare.

4. Codice della scuola per la prevenzione e il contrasto al bullismo e del cyber bullismo.

4.1 Gli organi scolastici di presidio permanente contro il bullismo e il cyberbullismo

Il quadro normativo sulla materia, in particolare la Legge 29 maggio 2017, n. 71, congiuntamente al D. M. 13 gennaio 2021 n° 18, recante Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e da ultimo le modifiche introdotte in materia dalla recente Legge 17 maggio 2024, n. 70, ha definito e costituito *gli organi scolastici a presidio permanente contro i fenomeni del bullismo e del cyber bullismo* vale a dire il Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo, il Team Antibullismo, il Team per l'Emergenza e il Tavolo permanente di monitoraggio.

Referente d'Istituto per il bullismo e il cyber bullismo

Il Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo è un organo introdotto dall'art. 4 comma 3, della Legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Il Referente d'Istituto per il bullismo e il cyber bullismo svolge i seguenti compiti:

- Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- Coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyber bullismo
- Monitora i casi di bullismo e cyber bullismo
- Coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza
- Crea alleanze con il Referente territoriale e regionale
- Coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

Il Team Antibullismo e il Team per l'emergenza

Le Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (D.M. 13 gennaio 2021, n°18) precisano che gli Istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possono prendere spunto da esperienze *evidence based* (KIVA e PEBUC) e prevedere un Team Antibullismo e un Team per l'emergenza.

Il Team Antibullismo

E'costituito dal Dirigente Scolastico, dal Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo e possibilmente da professionalità individuate all'interno della scuola tramite gli organi competenti, quali il Referente per la legalità, i docenti con Funzione Strumentale per l'Inclusione, il Docente Animatore Digitale e altre figure qualificate, quali lo psicologo di Istituto.

Per quanto riguarda le specifiche funzioni, il Team Antibullismo è presieduto e coordinato dal Dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso o da un suo delegato. Esso:

- Individua, per ciascun anno scolastico, le strategie e gli interventi di prevenzione primaria o universale, di prevenzione secondaria o selettiva e di terziaria o indicata, da sottoporre all'approvazione degli organi collegiali competenti;

- Promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte a studenti, famiglie e personale scolastico;
- Sostiene i docenti nell'attuazione del Codice interno e nell'utilizzo delle procedure di segnalazione;
- Riceve la scheda di "Prima segnalazione" di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo e attiva il Team di Emergenza;
- Promuove forme di collaborazione con enti esterni, servizi territoriali, Forze dell'Ordine e altre istituzioni competenti;

Elabora una relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione e contrasto messe in atto.

Il Team per l'emergenza

Il Team per l'Emergenza è coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), che ne cura anche la convocazione. Si configura come un gruppo ristretto, composto dal Dirigente, dal Referente bullismo e del cyberbullismo, dal coordinatore di classe interessata e da eventuali docenti o esperti qualificati individuati ad hoc (ad esempio lo psicologo scolastico, ove presente).

- istruisce il caso, entro due giorni lavorativi, redigendo la "Scheda di valutazione approfondita" (**Allegato 2**);
- consulta il Coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima;
- valuta il livello di gravità (verde, giallo, rosso) e definisce le azioni conseguenti da intraprendere;
- attua i protocolli di intervento previsti dal Codice interno;
- redige la documentazione relativa e cura il monitoraggio del caso attraverso la "Scheda di monitoraggio" (**Allegato 3**);
- riferisce al Team Antibullismo/Tavolo Permanente di Monitoraggio le azioni intraprese e gli esiti del caso;
- se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (servizi sanitari, servizi sociali, Polizia postale, Carabinieri, associazioni di volontariato) anche per attivare, in accordo con la scuola e le famiglie, percorsi educativi e di riflessione in alternativa o in aggiunta alle misure sanzionatorie;
- in caso di rilevanza penale del comportamento, segnala l'evento all'Autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Tavolo permanente di monitoraggio

Come è noto, la Legge 17 maggio 2024, n° 70 prevede che ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle Linee di orientamento ministeriali, istituisca un "Tavolo permanente di monitoraggio per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyber bullismo".

Nell'IC"Medaglie d'oro"questa funzione è assolta dal Team Antibullismo che oltre alle funzioni di prevenzione e pianificazione, svolge attività di osservatorio interno, raccoglie sistematicamente dati, informazioni, suggerimenti e spunti operativi, redige un report annuale da sottoporre al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto sull'attuazione delle misure adottate.

Organi scolastici

Ogni singola istituzione scolastica deve predisporre precisi adempimenti finalizzati alla prevenzione e al contrasto al bullismo e al cyberbullismo che riguardano, oltre a quelle sopra esposte, anche altre figure e altri organi che a vario titolo operano all'interno della scuola:

Dirigente scolastico

- Elabora, in collaborazione con il referente per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell' autonomia de proprio Istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
- Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di *peer education*.
- Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
- Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
- Attiva specifiche intese con i servizi territoriali (Forze dell'ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti;
- A meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017). Le ipotesi di reato a querela di parte obbligano in ogni caso il Dirigente a convocare i genitori. Quando invece il Dirigente ha notizia di reato perseguibile d'ufficio, ne fa subito denuncia per iscritto a un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri).
- Definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;
- Assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all'interno del sito web dell'Istituto.
- Fornisce tramite il sito web della scuola il nominativo del referente/i per il bullismo e cyberbullismo e i contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale.

Il Consiglio di Istituto

- Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti

- All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni

indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale

- In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio.

Il personale docente

- Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe

- Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo
- Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori di classe e gli assistenti tecnici

- Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
- Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio.
- Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola
- Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
- Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

I referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo

- Forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d'istituto informazioni sui corsi di formazione.
- Agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola
- Collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli Enti del territorio e con il MIM
- Partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l'azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la Direzione generale per lo studente del MIM

- Collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell'Associazione regionale dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

Famiglie

- Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
  Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
- In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misura prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyber bullismo
- Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Studentesse e studenti

- Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo[5].
- Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.
- Partecipano alle iniziative proposte in merito alla Giornata del rispetto, istituita dall'art. 4 della legge n°70 del 17 maggio 2024 *"quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione. La Giornata ricorre il giorno 20 gennaio."*

5. Protocollo da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo

5.1 I livelli di prevenzione

Sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è *già presente e in stato avanzato*. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

Per una più rapida sintesi delle caratteristiche delle azioni di prevenzione, accompagnata dalle finalità e dalle possibili attività consigliate dal DM n°18 del 13 gennaio 2021 si consulti la seguente tabella

Livelli di prevenzione	Finalità ed esempi di attività
Prevenzione primaria o universale Nell'ambito della Prevenzione primaria o universale,le azioni si rivolgono a tutta la popolazione e hanno come obiettivo principale quello di stimolare l'attenzione e la sensibilità dei ragazzi verso le problematiche relazionali. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.	**Promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie** motivo per cui le iniziative sono indirizzate a: 1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.); 2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche"; 3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, **Hackathon** (a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività; 4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Prevenzione secondaria o selettiva. Interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Le azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno	**Focalizzare l'attenzione e rivolgere le azioni su situazioni a rischio** Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.
Prevenzione terziaria o indicata le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).	**Prendere in carico i casi acuti** Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi 1. raccolta della segnalazione 2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno 3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare(individuale, educativo con il gruppo-classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie) 4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

La prevenzione primaria

L'obiettivo primario della prevenzione primaria è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie.

Di conseguenza le iniziative intraprese dalla scuola mireranno a:

- accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curricolari incentrate sul tema (letture, film, video, articoli, ecc.);
- responsabilizzare gli studenti attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- impegnare gli alunni in iniziative collettive di sensibilizzazione oppure facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività.

La prevenzione secondaria

La prevenzione secondaria o selettiva viene implementata dai Consigli di classe mediante azioni rivolte a singoli gruppi-classe in cui si manifestano palesemente dinamiche critiche, ancora non sostanziatesi in atti di bullismo e cyberbullismo.

La sua finalità è l'instaurazione di un nuovo clima positivo improntato al rispetto reciproco tra pari e alla pacifica convivenza in classe.

Tra le azioni che potranno essere poste in atto dal Consiglio di classe rientrano:

- la sistematica osservazione dei comportamenti a rischio, sia dei potenziali bulli che delle potenziali vittime;
- la ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- la comunicazione alle famiglie degli studenti del gruppo-classe;
- il coinvolgimento attivo delle stesse famiglie;
- l'individuazione di semplici regole comportamentali contro potenziali atti di bullismo e cyberbullismo, che tutti gli studenti del gruppo-classe devono osservare;
- il potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali degli studenti del gruppo-classe attraverso percorsi curriculari e di educazione socio-affettiva.
- il ricorso alla tecnica del role playing e, in generale, al lavoro cooperativo, allo scopo di modificare il clima e migliorare la qualità delle relazioni in classe, riducendo le difficoltà sociali e relazionali e promuovendo nel contempo atteggiamenti prosociali basati sul sostegno reciproco e sulla solidarietà;
- l'avvio di programmi di *peer-education;*
- la partecipazione a incontri dedicati all'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati;
- la partecipazione delle famiglie a incontri dedicati sull'argomento, con il contributo esterno di figure professionali come psicologi, pedagogisti e avvocati;
- le riflessioni in classe, sollecitate anche tramite l'intervento di testimonial e la proiezione di filmati;
- la partecipazione alla "Giornata del rispetto", alla "Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo" e alle altre giornate e attività specifiche proposte dalla scuola per sensibilizzare sul tema e per favorire la socialità e la cittadinanza attiva;
- il monitoraggio continuo.

Delle azioni elencate risponde l'intero Consiglio di classe. Il Coordinatore riferisce costantemente per iscritto al Referente d'Istituto per il bullismo e il cyberbullismo.

La prevenzione terziaria

La prevenzione terziaria si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni mirate rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi "acuti" di bullismo.

In presenza di episodi già evidenziati ed accertati, la gestione del singolo caso spetta al Team per l'Emergenza, che con tempestività attiverà le procedure di intervento previste. La gestione del caso segnalato ha l'obiettivo di:

- interrompere e alleviare la sofferenza della vittima;
- responsabilizzare il bullo o i bulli rispetto a quello che ha o che hanno fatto;
- mostrare a tutti gli altri studenti che atti di bullismo non vengono accettati nella scuola e che non vengono lasciati accadere senza intervenire.

6. PROCEDURA DA ATTIVARE IN CASO DI EPISODI DI PRESUNTO BULLISMO O CYBERBULLISMO

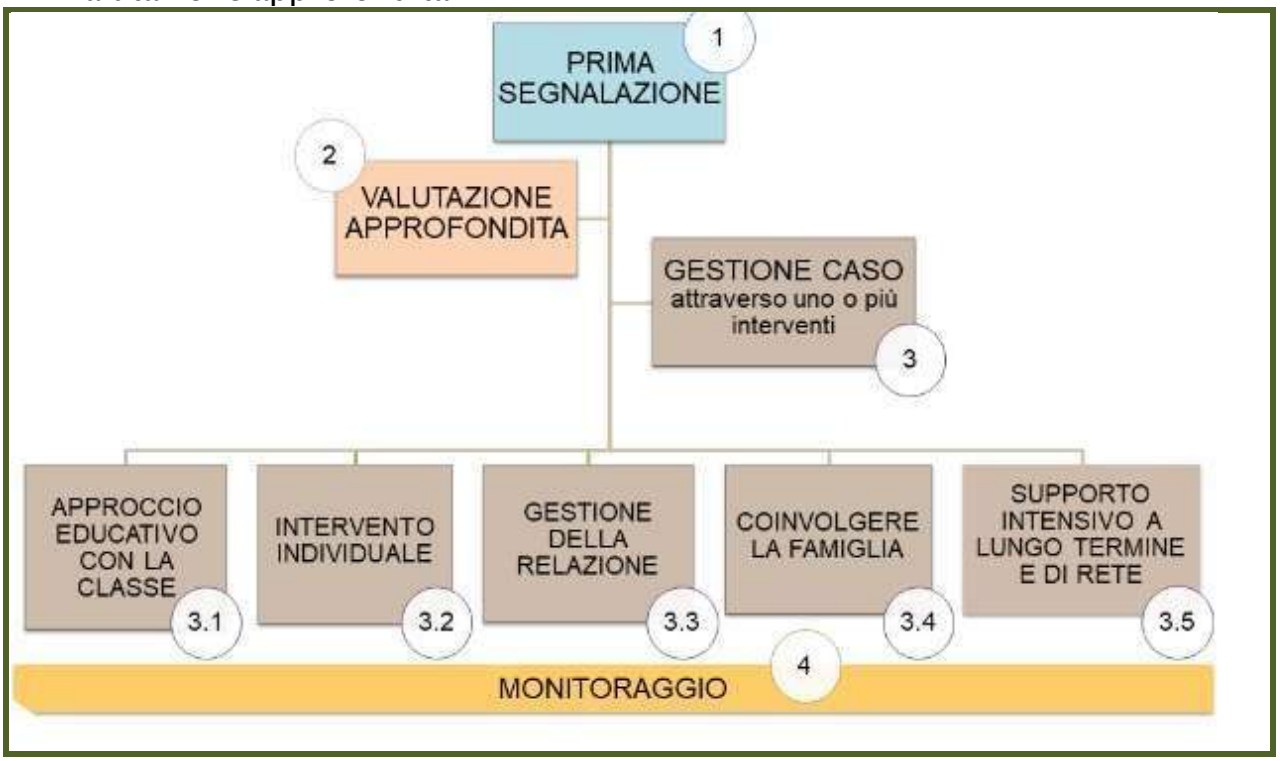
La procedura in caso di atti di presunto bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

1- Prima segnalazione

2- Valutazione approfondita

3- Prima segnalazione

4- Valutazione approfondita



6.1 La prima segnalazione

La prima segnalazione ha lo scopo:

- di **accogliere** la segnalazione di tutti i presunti casi di bullismo in modo da poter **prendere in carico la situazione**.
- di attivare un processo di attenzione e di successiva valutazione rispetto ad un presunto caso di bullismo o cyber bullismo

fare in modo che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate e ritenute erroneamente poco importanti.

La prima segnalazione deve essere semplice e deve contenere le informazioni essenziali.

Il caso potrà essere riferito da qualsiasi persona interna o esterna della scuola, utilizzando il modulo messo a disposizione di tutti(**Allegato 1**), disponibile ed accessibile in diverse postazioni nella scuola.

Il modulo cartaceo (Allegato A) deve essere compilato e inserito nell'apposito contenitore con la scritta " Bullismo e cyberbullismo" presente all'ingresso di ciascun plesso e, nella sede centrale dell'IC "Medaglie d'oro",anche al secondo piano, dove nell'anno scolastico corrente 2025/2026, si trovano le classi della Scuola Secondaria di I grado e le classi quinte della Scuola Primaria e in ogni caso, qualora le necessità organizzativo-logistiche dovessero consigliarlo, verrà spostata di anno in anno.

Al termine della mattinata, il referente di plesso, o il suo vice (in caso il primo non sia in servizio), raccoglie in busta chiusa e trasmette quanto rinvenuto in segreteria e lo consegna ad un membro del Team Antibullismo in servizio quel giorno.
Una volta ricevuta la Scheda di prima segnalazione, il componente del Team antibullismo attiva il Team per l'Emergenza, al fine di avviare tempestivamente le azioni di valutazione, gestione e intervento previste dal Protocollo.
Da precisare che, naturalmente, non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente ad un vero e proprio caso di bullismo, ma comporterà l'attivazione del processo di presa in carico di una situazione che dovrà essere valutata in modo approfondito.

6.2 La valutazione approfondita

La fase della valutazione approfondita è particolarmente delicata e ad essa è attribuita ampia importanza anche dalle Linee di orientamento di cui al DM n°18 del 13 gennaio 2021.
Essa avviene attraverso i colloqui, da svolgersi da parte del Team per l'Emergenza entro le 48 h (due giorni lavorativi) da quando è stata presentata la prima segnalazione, e ha lo scopo di:

- valutare la tipologia e la gravità dei fatti;
- capire il livello di sofferenza della vittima;
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- avere informazioni sull'accaduto;
- prendere una decisione per la gestione del caso.

Le Linee di orientamento suggeriscono di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, sarà opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Inoltre, in base alle norme vigenti si ricorda che:

in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;

- in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella Legge n° 71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

La valutazione delle informazioni viene effettuata con l'**Allegato 2.**



6.3 La scelta dell'intervento e della gestione del caso

In relazione alle informazioni raccolte nella fase della valutazione approfondita si stabilisce il livello di priorità dell'intervento. Sulla base di quanto rilevato:

- se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (Prevenzione universale);
- se i fatti SONO confermati da prove oggettive, raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione in riferimento a tutti i soggetti coinvolti (vittima, bullo e gruppo/contesto), si procede con la convocazione del Consiglio di Classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

In particolare, si possono individuare tre livelli di priorità:

LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

In relazione al livello di priorità individuato (livello di rischio/sistematico/di urgenza), il Team per l'Emergenza, tenendo anche conto delle risorse di cui la scuola è dotata, sceglie il tipo di intervento da attivare per la gestione del caso specifico:

- approccio educativo con la classe;
- intervento individuale, rivolto al bullo e alla vittima;

- gestione della relazione;
- coinvolgimento della famiglia;
- supporto intensivo a lungo termine e di rete.

6.4 Il monitoraggio







LIVELLO DI GRAVITA'	TIPOLOGIA DI INTERVENTO	SOGGETTI COINVOLTI
CODICE VERDE	3.1 approccio educativo con la classe	Docenti di classe
CODICE GIALLO	3.1 approccio educativo con la classe	Docenti di classe
	3.2 intervento individuale	Psicologo della scuola, Docente con competenze trasversali
	3.3 gestione della relazione	Psicologo della scuola, Docente con competenze trasversali, Team Bullismo
	3.4 coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico, Team Bullismo
CODICE ROSSO	3.2 intervento individuale	Psicologo della scuola Docente con competenze trasversali
	3.4 coinvolgimento della famiglia	Dirigente Scolastico Team Bullismo
	3.5 supporto a lungo termine e di rete e applicazione di quanto previsto dal Regolamento di Istituto	Accesso ai servizi del territorio tramite Dirigente Scolastico, Team Bullismo, Famiglia

Se i fatti accertati si possono inquadrare in un livello di rischio con CODICE VERDE, non si interviene in modo specifico, ma i docenti che fanno parte del Consiglio di Classe attuano un approccio educativo con la classe.

Se i fatti rientrano in un livello di rischio con CODICE GIALLO O ROSSO, si procede nel seguente modo:

1-convocazione della famiglia della *vittima*, da parte del coordinatore di classe: si descrivono i fatti e si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, proponendo e concordando modalità di soluzione;

2-convocazione della famiglia del *bullo*, da parte del coordinatore di classe: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce il supporto nell'affrontare la situazione, si analizza l'eventuale necessità di sostegno personalizzato;

3 - convocazione straordinaria del *Consiglio di Classe*: scelta dell'intervento da attuare (da

scegliere tra le tipologie 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 nel caso di codice giallo, 3.2, 3.4 e 3.5 nel caso di codice rosso), scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo.
4-registrazione, ad opera del coordinatore, nei verbali del Consiglio di Classe di: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (Prefetture, ecc…).
5- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo, da parte del Dirigente, sulle decisioni prese dal Consiglio di classe;
6- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato;
7- nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, "il Dirigente Scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto- legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835» (Legge 70/2024 art 1 lettera e".

Indicazioni operative sulla fase dell'approccio educativo

L'approccio educativo con la classe ha lo scopo di sensibilizzare i componenti del gruppo rispetto al fenomeno generale (conseguenze a breve e a lungo termine, emozioni suscitate, importanza del ruolo degli spettatori passivi, ecc.) mediante l'ausilio di approfondimenti di tipo letterario o video oppure attraverso tecniche di rielaborazione come il brainstorming o il role-playing.

Il Team per l'Emergenza coinvolge gli insegnanti della classe nella ideazione e realizzazione di questo tipo di intervento. L'approccio educativo con la classe è raccomandabile quando:

- ➢ tutto il gruppo è stato coinvolto nell'accaduto;
- ➢ la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di rischio oppure la sofferenza della vittima e di gravità della situazione non sono molto elevate;
- ➢ nel gruppo classe ci sono persone di cui la vittima si fida e che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima stessa.

Entrando nello specifico dell'intervento di tipo educativo, questo dovrà necessariamente tener conto del contesto in cui viene applicato. Il lavoro sulla problematicità deve incentrarsi sui significati del disagio e delle manifestazioni comportamentali disfunzionali che vanno letti e interpretati anche come possibili richieste d'aiuto da parte di ragazzi particolarmente fragili, con difficoltà di attenzione e di riconoscimento e lettura delle emozioni proprie e altrui. Il ruolo degli adulti che si occupano di percorsi educativi rivolti a gruppi di pari è quello di promuovere la capacità di affrontare i conflitti e risolvere i problemi attraverso un sano confronto e un'integrazione equilibrata tra i membri del gruppo. Favorire l'adozione di stili relazionali improntati al rispetto e all'ascolto comporta come conseguenza virtuosa il potenziamento della risorsa "gruppo" che rinforza, a sua volta, le capacità intellettuali, di autoregolazione e relazionali di ciascuno dei suoi componenti. In altri termini, un gruppo socialmente competente fa sì che i singoli siano più in grado di progettare attività e percorsi e di

comunicare in maniera più efficace. In una classe coesa e serena, gli studenti imparano meglio a portare a termine gli impegni presi in un rapporto collaborativo in vista di un traguardo comune; riconoscono e danno valore all'altro adottando uno stile comunicativo e comportamentale di tipo assertivo. La promozione di ciascuno di questi aspetti si traduce in maniera automatica in strategia di prevenzione e contrasto concreta del fenomeno del bullismo in quanto espressione di un'attivazione personale più consapevole, partecipata, responsabile, emotivamente condivisa di tutti coloro che appaiono, a vario titolo, coinvolti nel problema.

L'intervento individuale (codice giallo e rosso)

L'intervento individuale è raccomandabile quando la valutazione approfondita fatta dal Team per l'Emergenza ha evidenziato un livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione o un livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione ed è volto a rielaborare l'esperienza vissuta. L'intervento individuale viene rivolto alla vittima e al bullo.

In particolare il focus dell'intervento nei confronti della vittima ha la funzione di dare supporto per:

- acquisire capacità assertive;
- gestire le emozioni spiacevoli;
- sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità e punti di forza;
- sviluppare competenze sociali;
- acquisire fiducia sulla certezza che dal bullismo se ne esce.

Gli strumenti utilizzati con la vittima prevedono colloqui di supporto e l'intervento psico-educativo con lo psicologo.

L'**intervento individuale nei confronti del bullo** mira a potenziare in questo specifiche competenze e abilità attraverso:

- la preoccupazione per le conseguenze delle proprie azioni;
- il rispetto dei diritti dell'altro;
- il controllo della propria rabbia e impulsività;
- le competenze emotive e le abilità empatiche;
- la ricerca di modi più funzionali per avere l'attenzione dei pari e affermarsi nel gruppo.

Gli strumenti utilizzati con il bullo vanno dal colloquio di responsabilizzazione all'intervento psicoeducativo con lo psicologo fino alle sanzioni disciplinari.

La gestione della relazione (Codice giallo)

La strategia di intervento di gestione della relazione ha come obiettivo quello di aiutare i ragazzi coinvolti nella dinamica di bullismo o cyberbullismo a comprendere ciò che è accaduto, a responsabilizzarsi e a creare i presupposti per ricostruire in positivo la relazione. La gestione della relazione può essere pianificata attraverso due approcci: quello della mediazione e quello dell'interesse condiviso.

La **mediazione** è un metodo strutturato che prevede l'intervento di uno o più mediatori esperti e formati, con il fine di creare un clima collaborativo e di ascolto facendo avvicinare le parti. Bulli e vittime sono invitate a prendere parte a un colloquio che tenta di trovare una soluzione al conflitto in corso, giungendo a un accordo, ad un compromesso.

Può essere davvero efficace solo se i mediatori hanno acquisito specifiche competenze di

ascolto attivo e facilitazione nella comunicazione; inoltre entrambe le parti coinvolte devono essere fortemente motivate a trovare una soluzione congiunta. Per verificare le condizioni di tale fase è necessaria una fase di pre-mediazione, articolata e ritenuta preliminare.

L'interesse condiviso è un metodo di mediazione di gruppo o collettivo. La soluzione del problema coinvolge altre parti rilevanti nella soluzione del problema.

Si svolge attraverso una serie di interviste e colloqui non accusatori con le parti coinvolte: il colloquio con i bulli ha il fine di sensibilizzarli verso la sofferenza della vittima, per agevolare un impegno costruttivo; il colloquio con la vittima ha lo scopo di offrire un supporto o eventualmente capire se la vittima ha provocato i bulli in qualche modo. Una volta che si sono svolti i colloqui con le parti, viene effettuato un incontro di gruppo tra bullo/i e vittima per cercare un confronto e una soluzione. Questo metodo è proiettato al futuro con particolare attenzione alla vittima e alla sua sofferenza;può essere davvero efficace nei casi di bullismo di gruppo ma non è adatto ai casi molto gravi di bullismo e cyberbullismo.

Il coinvolgimento della famiglia (Codice giallo o rosso)

È fondamentale impostare sin da subito una collaborazione attiva tra scuola e famiglia per la risoluzione di una problematica di bullismo e cyberbullismo. Nei casi particolarmente gravi, si ricorda che il Dirigente scolastico è tenuto per legge (art. 5 Legge 29 maggio 2017, n. 71) a informare tempestivamente i tutori dei minori coinvolti.

Lo scopo è sia di tipo informativo che finalizzato a collaborare in sinergia per costruire percorsi tesi a risolvere la situazione.

Il Team per l'Emergenza chiede un colloquio per approfondire il caso con le famiglie degli alunni interessati; i tutori vengono informati dell'accaduto dal Team o dal Dirigente scolastico; sono invitati a partecipare alla definizione e costruzione di un intervento da attuare e, infine, si richiede loro di monitorare eventuali cambiamenti nei figli dopo l'intervento.

Il supporto intensivo a lungo termine e di rete (Codice Rosso)

La scuola chiederà ai servizi territoriali (Servizi sanitari territoriali, Servizi sociali territoriali, Polizia postale, Nucleo di Prossimità della Polizia locale, Carabinieri, ecc.) un supporto esterno in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato quando:

- gli atti di bullismo o cyberbullismo siano di una gravità elevata (la valutazione approfondita ha evidenziato un livello di urgenza);
- la sofferenza della vittima sia molto elevata;
- i comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

La scuola, preventivamente, avvia per i casi sopracitati un processo di intesa con i servizi del territorio per costruire una rete in grado di rispondere tempestivamente nel momento
In cui si dovesse attivare un intervento.

Il monitoraggio

Dopo l'accertamento di fenomeni di bullismo e/o cyberbullismo, segue il monitoraggio, che ha lo scopo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento specifico. Sono previsti due monitoraggi:

- a breve termine (es. 1 settimana dopo): è finalizzato a capire se qualcosa è cambiato, se

la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo ha fatto quanto concordato;

- a lungo termine (es. 1 mese dopo): è finalizzato a verificare se la situazione si mantiene nel tempo.

Il monitoraggio andrà effettuato con la vittima e, per la valutazione delle informazioni, viene utilizzato **l'Allegato 3**.

7. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

"Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo"
(DM n° 18 del 13 gennaio 2021)

<table>
<tr><th>Intervento con la vittima</th><th>Intervento con il bullo</th></tr>
<tr><td rowspan="3">- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;
- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;
- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);</td><td>- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;
- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;</td></tr>
<tr><td>Colloquio di gruppo con i bulli</td></tr>
<tr><td>- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;
- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;</td></tr>
<tr><td colspan="2">Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:
– ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i
– ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale
– condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento</td></tr>
<tr><td colspan="2">Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe[4].</td></tr>
</table>

Regolamento di disciplina IC"Medaglie d'oro" Salerno

(Stralcio con indicazioni relative alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyber bullismo)

(Approvato con Delibera del Collegio dei docenti n. del 27/03/2026

Approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n.202 del 08/04/2026)

VIOLAZIONE	CATEGORIA	PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE	ORGANO COMPETENTE
Mancanza di rispetto e/o minacce (verbali o fisiche) verso compagni o personale scolastico	lieve	-Nota disciplinare sul registro elettronico - Convocazione dei genitori	Docente che rileva la violazione
	media	- Convocazione dei genitori - - Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di riflessione e di approfondimento educativo	Docente coordinatore/ Consiglio di Classe
	grave	Convocazione dei genitori - Allontanamento fino a 15 giorni e attività di cittadinanza attiva e solidale che preparino il rientro.	Docente coordinatore/ Consiglio di Classe
Ricorso a giochi maneschi	lieve	-Nota disciplinare sul registro elettronico e informazione telefonica alla famiglia - Nota disciplinare sul registro elettronico	Docente che rileva la violazione
	media	- Convocazione dei genitori - Svolgimento di attività di approfondimento e riflessione	Docente coordinatore/ Consiglio di classe
Appropriazione di beni personali, di materiale scolastico o di denaro altrui	lieve	- Nota disciplinare sul registro elettronico - - Informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione
	media	- Convocazione dei genitori - Allontanamento fino a 15 giorni e attività di cittadinanza attiva e solidale che preparino il rientro	Docente coordinatore/ Consiglio di classe
	grave	- Convocazione dei genitori - Allontanamento fino a 15 giorni e attività di cittadinanza attiva e solidale che preparino il rientro.	Docente coordinatore/ Consiglio di classe
Costrizione a cedere materiali scolastici, merendine, compiti per casa da copiare, ecc.	lieve	- Richiamo verbale - Nota disciplinare sul registro elettronico - Informazione telefonica alla famiglia	Docente che rileva la violazione
	media	- Convocazione della famiglia - Svolgimento di attività di approfondimento e riflessione	Docente coordinatore/ Consiglio di classe

Atti di Bullismo/ Cyberbullismo	media	- Segnalazione alla FF.SS. area 2 (area inclusione e differenziazione e rapporti con le famiglie) - Audizione dello studente - Convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe. - Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con obbligo di svolgere attività di approfondimento e riflessione educativa	Docente che rileva la violazione/ Consiglio di classe/ Dirigente Scolastico (per audizione)
	grave	- Audizione dello studente - - Convocazione dei genitori e del Consiglio di Classe. - Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni) con obbligo di svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale	-Consiglio di classe/ Dirigente Scolastico (per audizione)

8. Indicazioni operative

Per segnalare casi di (presunto) bullismo e/o cyberbullismo compilare l'Allegato 1 e consegnarlo(a mano),al Coordinatore di classe, al docente Referente dell'area bullismo e cyberbullismo o al Dirigente scolastico, oppure depositarlo, anche in forma anonima, presso una delle cassette " Bullismo e cyberbullismo" presenti a scuola, nella sede centrale in Via P. Vocca sia al piano terra(dopo l'atrio, a destra) sia al piano secondo, lateralmente alle classi della Secondaria di I grado. La segnalazione può essere fatta anche via e-mail.
Nel plesso scolastico di Giacomo Costa la cassetta è situata nell'atrio dell'ingresso.

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it/cyberbullismo

Pagina dell'Ufficio Scolastico Regionale della regione Campania dedicata al fenomeno del bullismo: https:// www.mim.gov.it/web/miur-usr-campania/bullismo-e-cyberbullismo

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:
www.azzurro.it
www.generazioniconnesse.it
www.cuoriconnessi.it
www.noisiamopari.it

SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE

PRIMA SEGNALAZIONE DEI CASI DI (PRESUNTO) BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione:
Data:.....
Scuola:.....

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era
   - ❑ La vittima
   - ❑ Un compagno della vittima, nome_____
   - ❑ Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome_____
   - ❑ Insegnante, nome _____
   - ❑ Altri: _____

2. Vittima _____Classe_____Altre
   vittime _____Classe_____Altre
   vittime _____Classe_____

3. Bullo o i bulli (o presunti)
   Nome_____Classe_____Nome
   _____Classe_____Nome
   _____Classe_____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.
5. Quante volte sono successi gli episodi?

1. Luogo in cui si sono verificati _____
2. Numero di episodi (frequenza) _____

Firma (solo se si desidera rendere nota la propria identità)

N.B.: La presente scheda può essere consegnata a mano al Coordinatore di classe, al docente Referente d'Istituto per il bullismo/cyberbullismo, al Dirigente scolastico, depositata in forma cartacea (anche anonima) nelle cassette " Bullismo e cyberbullismo" presenti a scuola o inviata via e-mail.

SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDITA

da compilare dal Team per l'Emergenza entro 2 giorni lavorativi

Nome del membro del team che compila lo screening: .....

Data segnalazione.....

Scuola:.....

1. Data della segnalazione del caso di bullismo:

2. La persona che ha segnalato il caso di bullismo era:

   - ❑ la vittima
   - ❑ compagno/compagna della vittima
   - ❑ genitore della vittima
   - ❑ tutore della vittima
   - ❑ docente
   - ❑ altro

3. Nome e ruolo della persona della scuola che ha compilato il modulo del pre-screening:

4. Vittima, nome Classe:.....
   Altre vittime, nome..... Classe:.....
   Altre vittime, nome..... Classe:.....

5. Il bullo o i bulli
   Nome..... Classe:
   Nome..... Classe:
   Nome..... Classe:

Che tipo di prepotenze sono accadute?.....
Dare esempi concreti degli episodi.....

In base alle informazioni raccolte, che tipo di bullismo è avvenuto?

- ❑ è stato offeso, ridicolizzato e preso in giro in modo offensivo;
- ❑ 2) è stato ignorato completamente o escluso dal suo gruppo di amici;
- ❑ 3) è stato picchiato, ha ricevuto dei calci, o è stato spintonato;
- ❑ 4) sono stati messe in giro bugie/voci che hanno portato gli altri ad "odiarlo";
- ❑ 5) gli sono stati presi dei soldi o altri effetti personali (o sono stati rotti);
- ❑ 6) è stato minacciato o obbligato a fare certe cose che non voleva fare;
- ❑ 7) gli hanno dato dei brutti nomi, hanno fatto brutti commenti o gesti sulla sua etnia, colore della pelle, religione, orientamento sessuale o identità di genere;
- ❑ 8) ha subito delle offese o molestie sessuali, attraverso brutti nomi, gesti o att;
- ❑ 9) è stato escluso da chat di gruppo, da gruppi WhatsApp, o da gruppi online;
- ❑ 10) ha subito le prepotenze online tramite computer o smartphone con messaggi offensivi, post o fotografie su Facebook, su WhatsApp, Twitter, Myspace, Snapchat o tramite altri social media
- ❑ 11) ha subito appropriazione di informazioni personali e utilizzo sotto falsa identità della propria password, account (e-mail, Facebook…), rubrica del cellulare…
- ❑ Altro:
- ❑ 8. Quante volte sono successi gli episodi di bullismo?
- ❑ 9. Quando è successo l'ultimo episodio di bullismo?
- ❑ 10. Da quanto tempo il bullismo va avanti?
- ❑ 11. Si sono verificati episodi anche negli anni precedenti?
  Informazioni sulle situazioni

Primo episodio

_____

Luogo

_____

Durata complessiva

_____

Frequenza

_____

Ultimo episodio

_____

Episodi precedenti negli anni?

Legenda livelli di gravità

Livello 1 – **Non vero** → il comportamento non è presente

Livello 2 – **In parte vero** → il comportamento è presente saltuariamente

Livello 3 – **Molto vero** → il comportamento è frequente e significativo

Sofferenza della (presunta) vittima

Indicatori	Livello 1	Livello 2	Livello 3
Cambiamenti rispetto a come era prima			
Ferite o dolori fisici non spiegabili			
Paura di andare a scuola			
Paura di prendere lo scuolabus / fare strade diverse			
Difficoltà relazionali con i compagni			
Isolamento/rifiuto			
Bassa autostima			
Cambiamento umore generale (tristezza, ritiro)			
Disagio fisico/comportamentale (mal di testa, insonnia, inappetenza)			
Cambiamenti notati dalla famiglia			
Impotenza e difficoltà a reagire			

Sintomatologia del (presunto) bullo/a

Indicatori	Livello 1	Livello 2	Livello 3
Comportamenti di dominanza verso i pari			
Prende di mira compagni più deboli			
Status per cui gli altri hanno paura			
Mancanza di preoccupazione per le conseguenze			
Assenza di sensi di colpa			
Comportamenti pericolosi per gli altri			
Cambiamenti notati dalla famiglia			

1. Contesto del gruppo classe e rete familiare

Da quanti compagni è sostenuto il presunto bullo? _____

Studenti che sostengono il bullo: _____

Studenti che supportano la vittima: _____

Interventi dei docenti già attivati: _____

Interventi della famiglia o altri adulti: _____

La famiglia ha chiesto aiuto? _____

2. Decisione del Team per l'Emergenza

Codice Verde	Codice Giallo	Codice Rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi	Interventi strutturati a scuola + possibile rete	Interventi di emergenza con supporto della rete

Azioni da intraprendere: _____

_____

Monitoraggio previsto: _____

Data, _____

Firma del responsabile della compilazione: _____

Firma del Dirigente Scolastico (o delegato): _____

Firme dei componenti del Team per l'Emergenza presenti _____

_____

_____

SCHEDA DI MONITORAGGIO

Da compilare a cura del Team per l'Emergenza

Primo monitoraggio

Nome compilatore _____ Data _____

In generale, la situazione è:

❑ Migliorata ☐ Invariata ☐ Peggiorata

Breve descrizione _____

_____

_____

_____

_____

_____

Secondo monitoraggio

Nome compilatore _____ Data _____

In generale, la situazione è:

Migliorata Invariata Peggiorata

Breve descrizione _____

_____

_____

_____

_____

_____

Terzo monitoraggio

Nome compilatore _____ Data _____

In generale, la situazione è:

Migliorata Invariata Peggiorata

Breve descrizione _____

Esito conclusivo

| _ | La situazione è rientrata e il caso può considerarsi chiuso
| _ | Persistono criticità → proseguire con ulteriori azioni di supporto
| _ | Attivazione e/o coinvolgimento della rete territoriale

Note finali: _____

Decisione del Team per l'Emergenza del _____/ /_____

Firma del Dirigente scolastico (o delegato): _____

Firme componenti del Team per l'Emergenza presenti:

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000018.13-01-2021

Il Ministro dell'Istruzione

LINEE DI ORIENTAMENTO
per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo

Introduzione

Il Ministero dell'Istruzione (di seguito MI) è impegnato da anni sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio. Nell'ambito delle politiche scolastiche, sono state di recente messe in campo tali strategie, prestando una particolare e crescente attenzione alla declinazione digitale di tale fenomeno.

Il presente documento ha lo scopo di dare continuità alle Linee di Orientamento emanate nell'Ottobre 2017, che recepiscono le integrazioni e le modifiche necessarie previste dagli interventi normativi, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte dalla Legge 29 maggio 2017 n. 71 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*", strumento flessibile e suscettibile di aggiornamenti biennali.

Il dettato normativo, infatti, attribuisce a una pluralità di soggetti compiti e responsabilità ben precisi, ribadendo, tuttavia, il ruolo centrale della Scuola che è chiamata a realizzare azioni preventive in un'ottica di *governance* coordinata dal Ministero che includano: la formazione del personale scolastico, la nomina e la formazione di almeno un referente per le attività di contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo per ogni autonomia scolastica, la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti.

Inoltre, la Legge 13 luglio 2015 n. 107 ha introdotto, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, finalizzato anche a un utilizzo critico e consapevole dei *social network* e dei media, come declinato nel Piano Nazionale Scuola Digitale. Le studentesse e gli studenti devono essere sensibilizzati a un uso responsabile della rete e resi capaci di gestire le relazioni digitali in contesti non protetti, visto che uno dei compiti della Scuola è favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Tali indicazioni sono contenute anche nella legge 20 agosto 2019 n. 92 "*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*" che prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, l'educazione alla cittadinanza digitale.

Tra le numerose attività di contrasto ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo e di educazione a un utilizzo corretto della rete, è utile ricordare, nell'ottica di un approccio integrato e globale, il progetto "Safer Internet Centre" italiano (di seguito SIC), per la promozione di un uso sicuro e positivo del web, co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma *"Connecting Europe Facility"* (CEF) – Telecom e coordinato dal MI dal 2012 (www.generazioniconnesse.it). Il SIC mira a incentivare strategie finalizzate a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendo un uso positivo e consapevole degli strumenti digitali con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui:

- attività di formazione (online e in presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, alunni/e ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato per la realizzazione di una *ePolicy* d'istituto, ovvero un documento autoprodotto utile anche ai fini della stesura del PTOF, sulle attività di educazione digitale e sul contrasto e la prevenzione di fenomeni di rischio online, tarato sulle esigenze dell'istituto stesso e realizzato attraverso un percorso guidato;
- attività di informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con *partner* istituzionali per approfondire i temi della navigazione sicura in Rete.

A tal proposito, il MI, in qualità di coordinatore del SIC italiano, ha avviato la stesura delle *"Linee Guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione di rischi nelle scuole"* nell'ambito delle attività del progetto "Generazioni Connesse".

Obiettivo del presente documento è fornire dei principi guida ai quali attenersi per la realizzazione di iniziative nelle scuole, finalizzate a promuovere un uso positivo e consapevole delle tecnologie digitali da parte dei più giovani, e/o a prevenire e contrastare situazioni di rischio online.
Tali principi intendono rappresentare degli standard di qualità minimi da osservare da parte di attori pubblici e privati che realizzano iniziative nelle scuole con i fini sopra indicati.

Al contempo, esso può fungere da parametro di riferimento per le scuole che saranno chiamate a:

1. valutare la rispondenza delle proposte di attività di sensibilizzazione/formazione da parte di associazioni/istituzioni alle esigenze di qualità contenute nel documento;
2. verificare di aver implementato una serie di misure volte a garantire la tutela dei minori nel caso di insorgenza di problematiche e ad assicurarne la tempestiva individuazione e presa in carico.

Inoltre, come previsto dalla L. 71/2017 e dall'aggiornamento delle "*Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo"* (nota MIUR prot. n. 5515 del 27-10-2017), il MI si è impegnato nell'attuazione di un Piano Nazionale di Formazione dei docenti referenti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, richiedendo a tutti gli istituti scolastici e agli Uffici scolastici regionali l'iscrizione di un docente referente per il bullismo e il cyberbullismo sulla piattaforma ELISA (E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo - www.piattaformaelisa.it). Una successiva nota ministeriale ha indicato la possibilità di nominare anche più di un referente scolastico, laddove ritenuto utile e necessario.

Le presenti Linee di Orientamento, frutto di ricerca, riflessione, coordinamento tra diversi specialisti dell'area 0-18, sono rivolte ai Dirigenti scolastici, agli insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado di tutto il sistema nazionale d'istruzione, al personale ATA e ad altre professionalità presenti all'interno del contesto scolastico, nel rispetto dell'autonomia scolastica.
Esse si conformano, dunque, all'aggiornato dettato normativo e intendono fornire alle istituzioni scolastiche indicazioni alle quali attenersi per realizzare interventi efficaci, per consentire a dirigenti, docenti e agli operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare gli episodi di bullismo che colpiscono alunni e studenti, fornendo strumenti di comprovata evidenza scientifica.
Nella prospettiva di una più ampia diffusione, le Linee di Orientamento dovranno essere condivise all'interno di un patto sociale e formativo presentato e sottoscritto al momento dell'iscrizione, che dovrà corrispondere a un lavoro costante e continuo di prevenzione e formazione tra gli educatori della scuola, le famiglie e i ragazzi.
Un ulteriore strumento di regolamentazione può essere individuato nella stesura e articolazione di uno specifico Regolamento relativo alla pubblicazione delle foto e dei video degli studenti afferenti alle attività didattiche ed educative.

È prioritaria la tutela assoluta della potenziale vittima, in termini di attenzione agli indicatori, prevenzione delle situazioni di vittimizzazione (indicatori di segnale di sofferenza e/o attacco dell'aggressore) e supporto e riservatezza assicurati alla vittima da parte della rete di adulti. Bisogna inoltre tutelare la salute psicofisica della vittima evitando di attuare forme di "vittimizzazione secondaria". È doveroso ricordare che l'aggressore (bullo, cyberbullo) dovrà rispondere dell'azione compiuta sempre e comunque in termini di legge e nei modi che le istituzioni preposte e la scuola decideranno di attuare secondo i principi della corretta convivenza e relazione tra coetanei.
Le azioni di formazione e prevenzione sono attuate dalla scuola in collaborazione con la comunità educante di riferimento in rete anche con professionisti esterni (tecnici, forze dell'ordine, magistratura, prefetture, società ordinistiche e scientifiche).

Non si potrà, inoltre, prescindere dalla responsabilità e/o corresponsabilità di tutti i componenti del contesto scolastico, dei genitori e dei ragazzi (secondo la giurisprudenza vigente) e, nello specifico, di tutti gli interlocutori quali dirigenti, docenti e personale ATA, nonché di tutte le figure presenti nella quotidianità della scuola.

Al lavoro di prevenzione e intervento sono necessariamente associate anche attività di rilevazione e monitoraggio, per una costante valutazione della situazione iniziale e degli esiti degli interventi attuati.
A tale scopo, il Ministero propone strumenti e attività di rilevazione e monitoraggio di agile applicazione, quali ad esempio la piattaforma ELISA e/o questionari anonimi d'istituto, su richiesta dei Dirigenti scolastici.
In connessione a tali attività, dovrà essere redatta, nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, per ogni intervento, una relazione accurata sui casi verificatisi e sugli interventi posti in essere dall'istituzione scolastica.

Perché intervenire sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo

Il bullismo è un fenomeno prevalentemente sociale, legato a gruppi e a culture di riferimento, ragion per cui affrontare il bullismo significa lavorare sui gruppi, sulle culture e sui contesti in cui i singoli casi hanno avuto origine; ciò implica operare per attuare un'educazione alla responsabilità e alla convivenza, nella cornice di un buon clima di scuola.
Essere rispettati è un diritto, rispettare gli altri è un valore e un dovere che gli alunni e gli studenti dovrebbero acquisire nel corso della loro esperienza scolastica. Per tale ragione, la scuola punta alla costruzione di un'etica civile e di convivenza grazie alla quale ogni ragazzo/ragazza conosca e comprenda il significato delle parole dignità, riconoscimento, rispetto, valorizzazione.

Per questo motivo, la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l'Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio. A tale scopo si raccomanda una proficua alleanza educativa tra scuola, famiglia e altre agenzie educative extra scolastiche. Un ruolo determinante è riservato alla formazione dei docenti, degli alunni, dei genitori e dei collaboratori scolastici, quali protagonisti, a diversi livelli, di un piano educativo di prevenzione del bullismo e di promozione del rispetto e della convivenza a scuola.

Infine, il bullismo e il cyberbullismo, quest'ultimo inteso come estensione del comportamento perpetrato attraverso la rete, sono fenomeni complessi che, nelle loro espressioni lievi, possono essere frutto di incomprensione sociale e di scarsa consapevolezza del proprio comportamento da parte di bambini e ragazzi, ma che possono avere, come spesso accade, rilevanza penale.
Al fine di integrare la prospettiva educativa con quella riparativa e/o sanzionatoria, occorre mantenere una visione che tenga conto di tale complessità.

Procedure operative

La L. 71/2017 all'art. 5 prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali e sociali del territorio, il Dirigente scolastico definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità Educativa (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure dedicate alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Ogni scuola presterà particolare attenzione alla stesura del proprio Regolamento di istituto specificando nello stesso possibili provvedimenti in un'ottica di giustizia riparativa, che possono essere adottati nei casi di specie.
Le possibili misure disciplinari devono essere chiare e le relative sanzioni adeguate ed evidenziate nel Regolamento di istituto. Inoltre è fondamentale specificare quali siano gli organi competenti a erogare sanzioni e il relativo procedimento (art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).
Le sanzioni devono essere proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate alla riparazione del danno e all'acquisizione di consapevolezza sul significato della propria condotta, poiché ogni misura disciplinare deve assolvere una funzione educativa.

Dal momento che la formazione e l'educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione non solo dello studente, ma anche della scuola, della famiglia e dell'intera comunità scolastica, è bene riservare particolare attenzione alle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo anche all'interno del Patto di corresponsabilità educativa, che andrà elaborato e condiviso prima di essere sottoscritto dalle famiglie[1].

La legge n. 71 del 2017 prevede inoltre, in ogni scuola, la figura di un docente referente, per gli episodi cyberbullismo e per ogni fenomeno di bullismo in generale.
In ogni scuola/plesso è utile la costituzione di un Team Antibullismo e di un Team per l'Emergenza, o di un gruppo di lavoro integrato, costituito da docenti referenti, animatori digitali, dal Dirigente scolastico e da altro personale qualificato. Laddove non si disponga di uno psicologo scolastico o di uno psicologo dei servizi della salute è utile costituire il Team per l'Emergenza a livello territoriale (comunale o provinciale) o di rete di scuole[2].

Azioni efficaci della Scuola

È auspicabile che, soprattutto nelle situazioni di contesto più a rischio, vengano effettuate in modo sistematico e continuativo azioni "prioritarie", ovvero "consigliate".

AZIONI PRIORITARIE:

1. Valutazione degli studenti a rischio, osservazione del disagio, rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute di ragazzi/e.
2. Formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA di almeno due docenti referenti per ogni scuola.
3. Attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team Antibulllismo; nell'ambito dell'autonomia scolastica, si consiglia di comunicare nella maniera più ampia all'interno della comunità educante, i nominativi del/dei referente/i scolastici per il contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo o dell'eventuale Team per l'Emergenza.

[1] Menesini E., Nocentini A., Palladino B.E. (2017), *Prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo*, Bologna: Il Mulino.
[2] Craig W., Pepler D. & Blais J. (2007) *Responding to bullying: What works?*, School Psychology International, 28, 465–477: doi:10.1177/014303 4307084136; Garandeau C.F., Poskiparta E., & Salmivalli C. (2014), *Tackling acute cases of bullying in the KiVa anti-bullying program: A comparison of two approaches*, Journal of Abnormal Child Psychology 42(6):981-991: DOI: 10.1007/s10802-014-9861-1.

4. Promozione, da parte del personale docente, di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

AZIONI CONSIGLIATE:

1. Rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e/o osservazioni sulla base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA;
2. Attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola (si vd. il "Corso 4" della piattaforma ELISA);
3. Promozione e attivazione di uno sportello psicologico e di un centro di ascolto gestito da personale specializzato (psicologi presenti nell'istituto o nei servizi del territorio) anche in collaborazione con i servizi pubblici territoriali; ove non sia possibile attuare tali condizioni, si potrebbe favorire l'istituzione di un servizio condiviso da reti di scuole.
4. Costituire reti di scopo al fine di promuovere corsi di formazione mirati.
5. Costituire gruppi di lavoro che includano il/i referente/i per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, l'animatore digitale e altri docenti impegnati nelle attività di promozione dell'educazione civica. I gruppi di lavoro potrebbero coordinare attività di formazione, collaborare alla redazione del documento di *ePolicy* d'istituto, tenendo conto dell'eventuale sviluppo di un curricolo digitale, monitorare il rispetto del Regolamento sulla comunicazione e sulla pubblicazione di foto e video da parte della scuola. Infatti, l'"educazione civica" e l'"educazione digitale" andrebbero sviluppate di pari passo, partendo dalle caratteristiche dei singoli contesti scolastici e puntando al raggiungimento delle competenze civiche, favorendo processi di responsabilizzazione, conoscenza dei rischi e miglioramento delle relazioni con gli altri.

Interventi a molteplici livelli

Sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i

Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

Esempi di attività

Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, **Hackathon** (a diversi livelli, d'istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l'obiettivo di accrescere l'attenzione sul tema e aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo. Per un maggiore approfondimento si rimanda al "Corso 2" della piattaforma ELISA.

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;

3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventii più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.
Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017. Si consiglia, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento[3].

Team Antibullismo e Team per l'Emergenza

Gli istituti scolastici, nell'ambito della loro autonomia, possono prendere spunto da esperienze *evidence based* (KIVA e PEBUC) e prevedere un Team Antibullismo costituito dal Dirigente scolastico, dal/dai referente/i per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogista, operatori socio-sanitari).

Inoltre è utile costituire un Team per l'Emergenza, anche tramite le reti di scopo, integrato da figure specializzate del territorio, per favorire il coinvolgimento delle altre agenzie educative e di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, delle strutture educative.

[3] Olweus D. (1993), *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Oxford, UK/Cambridge, Mass.: Blackwell; Menesini E. (2000) (a cura di) *Bullismo: che fare?. Prevenzione e strategie di intervento nella scuola*. Firenze: Giunti; Menesini E., Nocentini A. e Palladino B.E. (2017), cit.

Il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza avranno le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore dei Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del cConsiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogista, se presente) nelle situazioni acute di bullismo.

Strumenti d'intervento e aggiornamento del PTOF

È importante che i programmi di intervento siano inseriti nel PTOF, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di istituto;. Le azioni di prevenzione secondaria/selettiva e terziaria/indicata saranno valutate, organizzate e attuate da parte del Team Antibullismo e del Team per l'Emergenza in autonomia o in collaborazione con gli enti del territorio. Le attività di valutazione e monitoraggio dovranno essere continue e sistematiche. Come indicato nelle precedenti "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto delle attività di bullismo e cyberbullismo" (ottobre 2017), il progetto SIC "Safer Internet Centre", tramite la il sito del progetto "Generazioni Connesse" (www.generazioniconnesse.it) si è rivelato un valido strumento anche nella prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo (come previsto dalla L. 71/2017).

Infatti, gli istituti partecipanti al progetto "Generazioni Connesse", tramite un processo guidato di autovalutazione, possono identificare i propri punti di forza e debolezza per migliorare il loro approccio alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'ambiente scolastico. La piattaforma prevede una formazione e-learning per supportare i docenti in ogni fase del percorso condiviso, fino alla restituzione della *ePolicy*, documento fondamentale per programmare e/o aggiornare attività di educazione digitale, oltre che utile a individuare azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo da prevedere nel PTOF, come richiede il dettato normativo. L'*ePolicy* è un documento programmatico, autoprodotto dalla scuola, volto a descrivere il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica.

Tabella 1. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

<table>
<tr><th>Intervento con la vittima</th><th>Intervento con il bullo</th></tr>
<tr><td rowspan="3">- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;
- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;
- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);</td><td>- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;
- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;
- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;</td></tr>
<tr><td>Colloquio di gruppo con i bulli</td></tr>
<tr><td>- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;
- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;</td></tr>
<tr><td colspan="2">Far incontrare prevaricatore e vittima – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:
– ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i
– ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale
– condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento</td></tr>
<tr><td colspan="2">Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe[4].</td></tr>
</table>

[4]Menesini E. Nocentini, A., Palladino B.E. (2017), cit.; Menesini E., Fiorentini G., Nocentini A. (in corso di stampa) *Le azioni indicate per la gestione dei casi di bullismo e vittimizzazione nella scuola. I risultati della sperimentazione del progetto PEBUC (Protocollo di Emergenza per i casi di bullismo e cyberbullismo). Maltrattamento e abuso all'infanzia*.

Tabella 2. RACCOMANDAZIONI E RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Il Dirigente Scolastico
Elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell' autonomia de proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori. i contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto.
Promuove interventi di prevenzione primaria e per le scuole secondarie sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di *peer education*.
Organizza e coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza.
Predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola.
Tramite il sito web della scuola si forniscono le seguenti informazioni: – nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo; – contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale. Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per un supporto alla stesura dell'*ePolicy* (documento programmatico autoprodotto dalla istituzione scolastica sull'educazione digitale).

Il Consiglio di istituto
Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

Il Collegio dei docenti
All'interno del PTOF e del Patto di corresponsabilità predispone azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola. In modo particolare, organizza attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale. Si veda il sito www.generazioniconnesse.it per consultare proposte e attività; in particolare si consiglia di consultare le *"Linee guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole",* guida operativa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online.
In relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi
Predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico. In tal senso, è importante legare la progettazione della scuola in una ottica di

prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quato previsto con la L. 92/2019 *"Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica"*, in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale".
Partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si vd. quanto proposto sulla piattaforma ELISA - www.piattaformaelisa.it)

Il personale docente
Tutti i docenti, venuti a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, sono chiamati a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

I Coordinatori dei Consigli di classe
Monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo.
Registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogista, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici
Svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti.
Nella scuola secondaria di secondo grado, faranno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio.
Partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola.
Segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.
Se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

Il Referente scolastico area bullismo e cyberbullismo
Collabora con gli insegnanti della scuola, propone corsi di formazione al Collegio dei docenti, coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo, monitora i casi di bullismo e cyberbullismo, coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza, crea alleanze con il Referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione Enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.)

I Referenti degli Uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
Forniscono, attraverso la pagina web istituzionale, a tutti i Referenti d'istituto informazioni sui corsi di formazione.
Agevolano la messa in rete dei Referenti di ogni singola scuola.
Collaborano per i livelli di competenza (regionale e provinciale), con la Polizia postale, con i Carabinieri, con gli Enti del territorio e con il MI.
Partecipano a specifici corsi di formazione e agevolano l'azione di filiera tra scuola ed extra scuola e tra la scuola e la Direzione generale per lo studente del MI
Collaborano inoltre con i Referenti regionali delle Consulte provinciali degli studenti, dell'Associazione regionale dei genitori (Forags) e del Piano nazionale scuola digitale (PNSD).

I TEAM ANTIBULLISMO E PER L'EMERGENZA (scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado)
Coordinano e organizzano attività di prevenzione. Intervengono nei casi acuti.
Comunicano al Referente regionale (anche tramite i Referenti territoriali), alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. I dati serviranno per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il MI.

Le famiglie
Sono invitate a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa.
Firmano il patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia. In questo contesto i genitori devono essere informati sul Regolamento d'istituto, sulle misura prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minore e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo
Sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

Le studentesse e gli studenti
Partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola. Negli ordini di scuola dove sono previsti i rappresentanti degli studenti, in particolare nella scuola secondaria di secondo grado, i Rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico e il corpo docente all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo[5].

[5] *Ibid*.

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.

IL MINISTRO
On. dott.ssa Lucia AZZOLINA

Firmato digitalmente da AZZOLINA LUCIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

APPENDICE

Fac – simile di segnalazione di comportamento a rischio∗

∗ Il presente modulo, predisposto in collaborazione con la Polizia di Stato, ha scopo puramente indicativo. In caso di reale necessità, il modulo andrà compilato dal dirigente scolastico secondo le procedure adottate dall'istituzione scolastica.

Ministero dell'Istruzione

Facsimile

SEGNALAZIONE di evento o situazione di RISCHIO a Forze di Polizia / Autorità Giudiziaria



ISTITUTO SCOLASTICO segnalante:
_____
_____
_____

indirizzo: _____recapito telefonico:
_____

Dirigente Scolastico:
_____
_____
_____

Referente:
_____

Descrizione del fatto o situazione di rischio

(modalità, luogo, data, testimoni con nome e cognome)

PERSONE indicate quali AUTORI del fatto o situazione di rischio

(con indicazione delle generalità e di ogni elemento utile alla loro identificazione, ad esempio: parente, amico, vicino di casa, conoscente…)

ALLEGATI

(relazioni, segnalazioni pregresse, elaborati dello studente riconducibili alla vicenda, comunicazioni scuola/famiglia, eventuali certificati medici e quanto altro utile alla ricostruzione dei fatti)

LUOGO DATA

FIRMA
Il Dirigente Scolastico